CAMERA DEI DEPUTATI N. 533-A

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO)

(Relatore: **BRESSANI**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del **CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA**

Presentata il 26 settembre 1983

—

Modifica dell'articolo 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, concernente la definizione del numero dei consiglieri regionali

Presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 107, terzo comma del Regolamento, il 24 novembre 1983

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come è noto, l'articolo 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, prevede che il Consiglio regionale sia composto di consiglieri eletti in ragione di uno ogni ventimila abitanti a suffragio universale, diretto, uguale e segreto e con sistema proporzionale secondo le norme stabilite con legge regionale.

Tale sistema ha comportato l'aumento del numero dei consiglieri regionali dai sessanta iniziali ad ottanta nella attuale legislatura, in ragione dell'incremento della popolazione verificatosi dal 1949 ad oggi.

Appare evidente che nel tempo, a seguito di ulteriori incrementi demografici, il numero dei consiglieri potrebbe ancora aumentare, con innegabili dannosi riflessi sulla funzionalità stessa degli organi regionali.

Lo stesso Consiglio regionale della Sardegna ha, quindi, proposto un progetto di legge costituzionale diretto a modificare la citata disposizione, in modo da collegare la rappresentanza del Consiglio non già al numero degli abitanti bensì ad un numero fisso di consiglieri.

Ciò serve, oltre che a contenere la spesa, anche ad adeguare la normativa della Regione sarda a quella delle altre regioni, anche a statuto speciale.

Nel sottolineare la serietà e la rilevanza politica della iniziativa, non mi resta che raccomandare la sollecita approvazione della proposta di legge, sulla quale si è pronunziata favorevolmente alla unanimità la Commissione affari costituzionali.

BRESSANI, *Relatore.*

TESTO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio regionale è composto da ottanta consiglieri eletti a suffragio universale, diretto, uguale e segreto e con sistema proporzionale, secondo le norme stabilite con legge regionale ».

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ARTICOLO UNICO.

Identico.